

Regione Lombardia

DECRETO N° 9163

Del 18.08.2008

Identificativo Atto n. 876


DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

MISURE SANITARIE DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA E MODIFICA DEL D.D.U.O 4304/2008

L'atto si compone di 5 pagine
di cui 2 pagine di allegati,
parte integrante.





Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

RICHIAMATO il D.D.U.O. n° 4304 del 28 aprile 2008 *“Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del DDG 2203/2008”*

VISTE:

- l'O.M. 12 aprile 2008 *“Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi nonché le relative movimentazioni”*;
- l'O.M. 12 aprile 2008 *“Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza delle Peste suina classica”*
- la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot.n. 14121-DGSA/P del 30 giugno 2008 relativa all'O.M. 12 aprile 2008 *“Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza delle Peste suina classica”*

VALUTATI favorevolmente i seguenti fattori:

- situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS;
- esito favorevole dei recenti accertamenti sanitari che hanno permesso di riaccreditare tutti gli allevamenti suinicoli lombardi;
- attuazione di un piano straordinario per la verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti suinicoli della regione Lombardia ;


CONSIDERATE le caratteristiche della realtà zootecnica suinicola lombarda, nella quale le diverse fasi del ciclo di produzione industriale avvengono in strutture specifiche per ciascuna fase (siti);


RITENUTO di modificare le disposizioni relative alla movimentazione dei suini diretti al macello di cui all'Allegato I capo I, punto 2 del D.D.U.O. n° 4304 del 28 aprile 2008 *“Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del DDG 2203/2008”*:

RITENUTO, in considerazione dei fattori sopra valutati, dare completa attuazione alle sopraccitate disposizioni ministeriali, al fine di prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione del virus della malattia vescicolare del suino;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

RITENUTO di approvare le misure sanitarie per la prevenzione della malattia vescicolare del suino di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;





Regione Lombardia

RITENUTO di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità;

VISTA la L.R. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare le misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di modificare le disposizioni relative alla movimentazione dei suini diretti al macello di cui all'Allegato I capo I, punto 2 del D.D.U.O. n° 4304 del 28 aprile 2008 *"Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del DDG 2203/2008"*, conformemente a quanto indicato all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità;

Il Dirigente
dell'Unità Organizzativa Veterinaria
(Mario Astuti)



- Le misure previste dall' O.M. 12 aprile 2008 "*Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza delle Peste suina classica*", specificatamente agli articoli e allegati di seguito riportati, sono così integrate:

A) **Art.2 "Definizioni"**:

1. Sito: un allevamento nel quale si svolge una delle fasi del ciclo produttivo di un'unica filiera (costituita da più siti di allevamento, Sito 1, Sito 2, Sito 3 e riconducibili alla stessa proprietà). Entro il 30 settembre 2008 ciascuna filiera comunica alle ASL competenti l'elenco dei propri Siti e qualsiasi successiva variazione.
2. Sito 2 (centro di svezzamento/accrescimento): allevamento in cui sono presenti suinetti provenienti da un Sito 1 (allevamento da riproduzione) e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso il Sito 3 (allevamento da ingrasso) o il Sito 1 (allevamento da riproduzione). Solo a partire da un "Sito 2 di accrescimento riproduttori" (capi iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri riproduttori ibridi), è consentito lo spostamento di animali anche verso allevamenti non appartenenti alla medesima filiera.
3. Ingrasso rurale: allevamento da ingrasso nel quale sono presenti suini provenienti da allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e dal quale i suini possono essere movimentati verso allevamenti da ingrasso familiare (ex art.1, lettera g, O.M. 12 aprile 2008 "*Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni*") e verso il macello.
In una stessa azienda, la presenza di un allevamento da ingrasso rurale esclude la presenza di altre tipologie di allevamenti suini.

B) **Art.9**, comma 4 "*Verifiche nelle aziende*"

In regione Lombardia le norme di biosicurezza sono quelle indicate nel Piano straordinario di cui alla D.D.U.O. 4304/2008, ed in particolare sono da sottoporre a verifica i requisiti minimi previsti nell'Allegato 3 punto 2.1.

C) **Allegato II** "*Piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino*"

- **RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE:**
I Siti 2 e gli allevamenti da ingrasso rurale sono aziende accreditate per induzione.
- **ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA:**
 1. Nei Siti 2 vengono effettuati con la stessa frequenza i medesimi controlli ai quali sono sottoposti, ai fini del mantenimento dell'accreditamento,



gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e in grado di rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

2. Negli allevamenti da ingrasso, in considerazione della distribuzione territoriale delle classi di consistenza, l'attività di sorveglianza deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- nelle ASL di **BG, BS, CR, LO, MN, PV** sottoporre a prelievo tutti gli allevamenti da ingrasso con **numero di capi pari o superiore a venti**;

- nelle ASL di **CO, LC, MI, MI1, MI2, MI3, SO, VA, VALC** sottoporre a prelievo tutti gli allevamenti da ingrasso con **numero di capi pari o superiore a cinque**.

3. Inoltre, gli "allevamenti da ingrasso rurale" devono:

a) essere sottoposti con esito favorevole ad un controllo virologico su feci ambientali e sierologico effettuato su un numero di animali in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un livello di confidenza del 95% (allegato IV O.M.). Tale accertamento deve essere effettuato con cadenza mensile cercando comunque di testare gli animali delle partite di ultima introduzione. Gli animali da sottoporre a prelievo devono essere individuati in modo da costituire un campione rappresentativo di tutte le partite presenti in allevamento,

b) movimentare gli animali (sia verso il macello che verso gli allevamenti da ingrasso familiare) solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli di cui al punto precedente e trascorsi comunque almeno 30 gg dal loro ingresso in allevamento,

c) prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e rispettare un vuoto sanitario (periodo che va dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione all'introduzione di nuovi animali) di almeno 2 giorni

d) essere sottoposti da parte del competente Servizio Veterinario alla verifica dei requisiti minimi di biosicurezza di cui al D.D.U.O. 4304/2008, in occasione dell'accertamento virologico e sierologico.

• **Modifica delle disposizioni di cui all'Allegato 1, capo I, punto 2 del D.D.U.O. n° 4304 del 28 aprile 2008 "Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del DDG 2203/2008":**

A. La visita veterinaria di suini movimentati verso i macelli situati sul territorio nazionale non e' obbligatoria, a condizione che:

- provengano da aziende accreditate in province accreditate per malattia vescicolare del suino,

- lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda sia registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

